



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 5 ottobre 2022

Sommario

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Ambito di applicazione
- Art. 5 - Informativa
- Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza
- Art. 7 - Notificazione
- Art. 8 - Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento
- Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati
- Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Diritti dell'interessato
- Art. 13 - Sicurezza dei dati
- Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali
- Art. 16 - Comunicazione e diffusione
- Art. 17 - Tutela
- Art. 18 - Provvedimenti attuativi
- Art. 19 - Norme finali e di rinvio
- Art. 20 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 21 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Luserna San Giovanni nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, in conformità alla vigente normativa in materia, in particolare il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, il Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 aprile 2010, il Regolamento UE n. 679/2016 ed il Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/06/2018, e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, della riservatezza e dell'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione del titolare del trattamento.
2. In particolare si intende per:
 - a) Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito alle condizioni stabilite dall'art. 6 del Regolamento UE n. 679/2016.
 - b) Principio di limitazione delle finalità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) per "**banca di dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
 - b) per il "**trattamento**", tutte le operazioni o insieme di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di processi automatizzati ed applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione e diffusione, l'interconnessione, il blocco, la limitazione, la cancellazione o la diffusione;

c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "**titolare**", la persona fisica o giuridica cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) per "**responsabile**", la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento dei dati personali;

f) per "**incaricati**" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "**comunicazione**", fornire conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "**diffusione**", fornire conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

n) per "**Regolamento UE**" il Regolamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 4 - Ambito di applicazione

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni e collegati ad apposito Server installato presso la sede del Comune, preferibilmente presso la sede della Polizia Locale.

Art. 5 - Informativa

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un cartello indicatore del tipo corrispondente al modello riportato in allegato 1 al presente Regolamento.
2. Viene, inoltre, predisposta una specifica informativa in proposito disponibile sul sito istituzionale dell'ente e mediante qr code (allegato 2)
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Luserna San Giovanni dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
 - a) prevenire atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana"

- b) individuare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica consentendo l'intervento degli agenti di polizia
 - c) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento
 - d) monitorare specifici siti comunali
 - e) presidiare gli accessi degli Edifici Comunali
 - f) monitorare la regolare circolazione veicolare lungo le strade comunali
 - g) controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale
 - h) sorvegliare le aree soggette ad abbandono di rifiuti
 - i) effettuare un controllo ed un monitoraggio del territorio finalizzato alla prevenzione dei rischi da eventi naturali straordinari e consentire gli interventi di protezione civile.
3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano le persone ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi, anche prevedendo che i dati rilevati dal sistema di videosorveglianza possano essere esaminati direttamente dagli organi di polizia presenti sul territorio comunale. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

Art. 7 - Notificazione

1. Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Luserna San Giovanni, titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi di Legge.

Art. 8 - Titolare, Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Il Sindaco può designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Titolare del trattamento o, qualora nominato, al Responsabile per il trattamento, designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Titolare, il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Titolare, il Responsabile qualora nominato e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile qualora nominato e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 6, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
 - e) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali i dati personali sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione debitamente motivate.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dalla legge.

Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, immobili e siti di proprietà comunale o di interesse pubblico o, comunque utilizzati per servizi pubblici, ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco e nero e sono collegate al Server che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate consentono la videosorveglianza dinamico - preventiva, possono cioè riprendere e rilevare percorsi, caratteristiche fisiognomiche ed eventi improvvisi. Questo tipo di riprese sono accessibili unicamente da parte degli agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il Server installato presso la sede del Comune, preferibilmente presso la sede della Polizia Locale. In questa sede le immagini verranno registrate in digitale su hard disk criptato.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera e) presso il Server. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede automaticamente alla loro cancellazione con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati;
6. L'impianto di videosorveglianza e la modalità di raccolta dei dati devono essere coerenti con i fini e la funzionalità delle reti wireless e di videosorveglianza.
7. Le telecamere di cui al comma 1 possono essere costituite da fototrappole, installate nel territorio urbano del Comune di Luserna San Giovanni, e vengono attivate in tutti i casi ove si rendono necessari accertamenti di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio.
8. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al presente articolo, si procederà alla registrazione dei dati su supporti digitali installati all'interno delle fototrappole.
9. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
10. Il sistema delle fototrappole potrà essere utilizzato in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.
11. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose (come indicato nel art. 6 comma 2 del presente regolamento) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
12. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di fototrappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità e tipologia di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, Legge 24 novembre 1981, n. 689).
13. La protezione dei dati viene attuata mediante l'installazione della fototrappola in appositi contenitori in metallo con chiusura di sicurezza o dotati di lucchetto.
14. L'installazione della fototrappola viene effettuata da personale incaricato che provvede ad ancorare la strumentazione mediante sistemi dotati di chiusure di sicurezza ed avviene per quanto possibile in modo occulto.
15. Le fototrappole successivamente vengono prelevate dal personale suddetto e consegnate nei propri contenitori di sicurezza al personale incaricato con qualifica di polizia giudiziaria che provvede alla estrapolazione dei dati alla visione dei fotogrammi ed alle procedure conseguenti.
16. In riferimento all'art. 5 del presente regolamento considerata la raccolta dei dati effettuata per le finalità di accertamento di eventuali illeciti oggetto di accertamento di polizia giudiziaria, l'informativa può essere omessa.

17. La conservazione delle immagini avviene per il tempo prescritto dall'art.10 del D.P.R. n.15 del 15.01.2018 che distingue periodi per differenti fattispecie di reato e si applica anche nel caso di infrazioni amministrative oltre il termine dei 7 giorni.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.

CAPO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 4. All'Ufficio dove è posizionato il Server ed i relativi impianti di raccolta immagini può accedere il solo personale autorizzato.
2. Il Server è collocato in un Ufficio sistematicamente chiuso a chiave e dotato di sistema di controllo degli accessi.

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La persona interessata ad accedere alle immagini videoregistrate deve produrre richiesta scritta al Responsabile del trattamento.
2. La richiesta deve essere motivata e indicare dettagliatamente le circostanze del fatto ripreso dagli strumenti di videosorveglianza di cui si vogliono acquisire le immagini.
3. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini richieste e l'effettivo interesse all'accesso, e nel caso di accertamento positivo comunicherà al richiedente il giorno e l'ora in cui si potranno visionare le immagini.

Art. 16 - Comunicazione e diffusione

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e qualora sia prevista dalla legge.
2. È vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 17 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 27 giugno 2018.

CAPO V NORME FINALI

Art. 18 – Provvedimenti attuativi

1. L'attuazione del presente regolamento compete:
 - a) alla Giunta Comunale per quanto concerne la programmazione di dimensione della dotazione tecnica e la determinazione dei siti potenziali di ripresa (tanto per le telecamere quanto per le videotrappole
 - b) al Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la materiale attività di programmazione ed esecuzione delle riprese.
2. Per ogni apparato di videosorveglianza impiegato deve essere preventivamente predisposta specifica scheda tecnica secondo il modello di cui all'allegato 3 indicante le caratteristiche tecniche, l'area potenziale di copertura, gli angoli di visuale e le modalità di trasmissione dei dati al server.
3. Le schede tecniche sono conservate e mantenute aggiornate a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento dati di cui all'art. 8, qualora designato.
4. Con l'atto di nomina, a cura del titolare ovvero del responsabile del trattamento dati di cui all'art. 8 qualora designato, sono affidati ai singoli incaricati compiti specifici e puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema nell'ambito del presente disciplinare.
5. Prima dell'utilizzo dell'impianto gli incaricati sono istruiti sul corretto uso del sistema, sulla normativa di riferimento e sul presente disciplinare.
6. Copia dei provvedimenti di nomina dovranno essere trasmessi agli uffici comunali competenti per la conservazione nei fascicoli personali degli interessati.
7. La manutenzione dell'impianto compete all'ufficio comunale competente o a ditta specializzata da questo incaricata.

Art. 19 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy l'8 aprile 2010.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenuto.
3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti sovraordinate.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 20 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. A norma dell'art. 15, comma 2, dello statuto comunale, il presente regolamento e le sue modifiche entrano in vigore divenuta esecutiva la deliberazione che li approva.

ALLEGATI

1. Cartello indicatore tipo
2. Informativa specifica
3. Scheda tecnica tipo